

### Conferimento d'azienda e regime fiscale dell'avviamento

di Roberto Moro Visconti\*

*La norma di comportamento n.181 dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti, in materia di conferimento d'azienda e regime fiscale dell'avviamento, offre un'interpretazione opposta rispetto alla C.M. n.8/E/10 (peraltro in contrasto anche con la R.M. n.324/E/02), secondo cui l'avviamento (precedentemente iscritto nel bilancio della società conferente) non può essere, dal punto di vista fiscale, conferito e pertanto i suoi effetti fiscali rimangono in capo al conferente.*

#### Conferibilità dell'avviamento

L'avviamento oggetto di conferimento con l'azienda o il ramo d'azienda può essere acquisito a titolo oneroso, già contabilizzato e preesistente in capo alla società conferente, ovvero internamente generato, e in tal caso emerge in sede di stima di conferimento, per poi essere contabilizzato in capo alla società conferitaria.

Come è noto, l'avviamento rappresenta l'attitudine dell'azienda a produrre redditi in misura superiore a quella "ordinaria". La dottrina aziendalistica interpreta tale fattore non come un elemento autonomo, ma come un'entità non apprezzabile disgiuntamente dagli elementi attivi e passivi del patrimonio aziendale<sup>65</sup>.

Nella prassi sono molto diffusi i conferimenti di aziende (o di rami d'azienda), anche per via del trattamento fiscale talora agevolato ad essi riconosciuto; tuttavia, il tema della conferibilità dell'azienda (intesa, ex art.2555 c.c., come complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa) è particolarmente complesso, sia in relazione alla natura giuridica dell'azienda stessa, sia con riferimento alla possibilità di valutare autonomamente (per poi iscriverle fra le attività della società conferitaria) alcune delle componenti che concorrono a formare l'azienda, prima fra tutte l'avviamento<sup>66</sup>; peraltro, non si è mai dubitato in dottrina<sup>67</sup> e in giurisprudenza<sup>68</sup> dell'idoneità dell'azienda a costituire oggetto dell'apporto.

Secondo alcuni autori, l'avviamento, non costituendo un bene suscettibile di espropriazione forzata a favore dei creditori, non potrebbe garantirli in ordine all'intera recuperabilità del capitale evidenziato<sup>69</sup>.

La dottrina prevalente, invece, ritiene che la società conferitaria, nei limiti dei valori attestati dall'esperto, possa iscrivere all'attivo anche una voce a titolo di avviamento<sup>70</sup>. Ciò partendo dalla considerazione, di tipo economico-aziendale, che in sede di conferimento l'azienda deve essere considerata quale unitario complesso economico e che, conseguentemente, l'effettività del capitale sottoscritto non va ricercata nel valore attribuibile ai singoli beni che lo compongono, isolatamente considerati l'uno dall'altro, ma in quello

\* Dottore commercialista, revisore legale dei conti; docente di finanza aziendale nell'università Cattolica di Milano

<sup>65</sup> In tal senso, si veda, in dottrina, Coronella S., "Le problematiche valutative nel conferimento d'azienda", (2011), in *Contabilità, finanza e controllo*, 2, 140.

<sup>66</sup> Secondo Trib. Brescia, sent. 5 luglio 1990 (in "Diritto fallimentare", 1991, II, 343), "non può essere omologata la deliberazione di aumento del Capitale sociale mediante conferimento da parte di altra società di un ramo d'azienda comprendente l'avviamento, ove, in base alle circostanze concrete debba escludersi che, nella specie, si trattasse di ramo d'azienda, né in tal caso l'avviamento poteva essere iscritto tra i cespiti attivi conferiti". Secondo gli orientamenti dei notai del Triveneto (Massima H.A.3. del 2004, in <http://www.notaitriveneto.it>), "in caso di conferimento di azienda è sempre possibile procedere alla stima dell'avviamento".

<sup>67</sup> Si veda, ex plurimis, Perotta R., "Il conferimento d'azienda", (2005), Giuffrè, Milano, pag.36-ss.

<sup>68</sup> Secondo Cass., sent. n.6270/80 (in "Massimario giustizia civile", 1980, 11), "l'azienda, quale complesso di elementi materiali ed immateriali organizzati in una individualità oggettiva per la funzione imprenditoriale, può essere oggetto di conferimento sociale, il quale si concreta nel trasferimento del diritto sull'azienda alla società, sia essi di capitali o di persone (...)". Secondo Trib. Udine, sent. 19 dicembre 1984 (in "Foro italiano", 1985, I, 1177), "il conferimento di azienda da una ad altra società per azioni non costituisce fusione, ma conferimento in natura". Secondo Trib. Cassino, sent. 19 novembre 1997 (in "Le società", 1998, 683), "il conferimento d'azienda in società è una particolare fattispecie traslativa dell'azienda, a cui si applica la disciplina generale dettata per il trasferimento d'azienda".

<sup>69</sup> In tal senso, Olivieri G., "I conferimenti in natura nelle società per azioni", (1989), CEDAM, Padova, pag.389.

<sup>70</sup> Secondo Perotta R., Garegnani R.M., "Le operazioni di gestione straordinaria", (1999), Giuffrè, Milano, pag.77-ss., la mancata iscrizione dell'avviamento e la conseguente insufficiente valorizzazione dell'apporto del conferente indotta da tale mancata iscrizione potrebbe infatti determinare l'attribuzione allo stesso di una quota di partecipazione nella conferitaria inferiore a quella che gli spetterebbe in base alla proporzione fra i valori economici, avvantaggiando indebitamente i soci storici della conferitaria.

che l'intera organizzazione produttiva ha in virtù della finalizzazione all'esercizio di un'attività economica e della sua efficacia al perseguimento dello scopo, che possono attribuire al complesso sinergico un valore superiore alla somma delle parti<sup>71</sup>.

La fattispecie qui analizzata non considera l'ipotesi di avviamento negativo (*badwill*), sulla cui conferibilità, anche civilistica, esistono riserve, soprattutto nel caso in cui il netto di conferimento risultasse negativo.

Controversa è anche la conferibilità del *know-how*<sup>72</sup>, che in diversi casi può essere ricompreso all'interno dell'avviamento.

### L'avviamento nelle operazioni straordinarie, tra disavanzi e sovrapprezzi

In caso di trasferimento di azienda l'acquirente sopporta un "maggior costo" al momento dell'acquisto, dovuto alla capacità dell'azienda stessa di produrre redditi superiori al minimo richiesto per remunerare il capitale. Questo maggior costo viene definito determinando il valore totale dell'azienda scontando i redditi futuri attesi, corretti per il rischio. La differenza tra il valore così ottenuto e il valore di bilancio opportunamente rettificato è da imputare all'avviamento. L'avviamento rileva anche in caso di trasferimento temporaneo dell'azienda a titolo di usufrutto o di affitto (artt.2561 e 2562 c.c.).

Nelle fusioni (e, con opportuni adattamenti alla diversa fattispecie, nelle scissioni), le differenze da concambio emergono in quanto i valori relativi agli elementi attivi e passivi trasferiti all'incorporante sono in genere valori storici, mentre l'aumento del Capitale sociale è determinato sulla base di valori correnti, al fine di mantenere l'equivalenza tra il valore delle nuove azioni emesse e il valore effettivo del Patrimonio netto.

Si ha un disavanzo da concambio quando il Patrimonio netto contabile dell'incorporata è minore del valore nominale delle nuove azioni emesse dall'incorporante o dalla società risultante dalla fusione. Il plusvalore insito in tali azioni incorpora, di fatto, un avviamento positivo.

▶ *goodwill*

Specularmente, l'avanzo da concambio è dato dall'eccedenza del Patrimonio netto contabile dell'incorporata rispetto al valore nominale delle nuove azioni emesse dall'incorporante o dalla società risultante dalla fusione. In tal caso, l'avviamento è negativo.

▶ *badwill*

Anche in caso di differenze da annullamento, che si verificano quando tra l'incorporante e l'incorporanda sussiste un rapporto di partecipazione, si può avere un avviamento positivo, in corrispondenza di un disavanzo, o negativo se vi è un avanzo.

Nei conferimenti d'azienda, tipicamente, rileva l'avviamento da valutazione che emerge all'interno del perimetro dell'azienda (o di un suo ramo) oggetto di conferimento e talora, se la società conferitaria preesiste all'operazione ed ha soci almeno in parte diversi rispetto a quelli della conferente, anche l'avviamento implicito da valutazione insito in tale società; in quest'ultimo caso, la corretta calibratura del sovrapprezzo consente di non imputare integralmente ad aumento di Capitale sociale il netto di conferimento, evitando un eccessivo ed iniquo annacquamento della partecipazione storica dei soci preesistenti della conferitaria; i due avviamenti - quello conferendo e quello preesistente - andranno valutati ed approvati collegialmente da entrambe le società, pena la mancata approvazione dell'operazione<sup>73</sup>.

Nella cessione d'azienda, essendo il corrispettivo in denaro, rileva solo l'avviamento della società cedente e non quello della società cessionaria.

<sup>71</sup> Così A. Pisani Massamormile, "I conferimenti nelle società per azioni", (1994), Giuffrè, Milano, pag.231. In senso conforme: M. Caratozzolo, "Il bilancio d'esercizio", (1998) Giuffrè, Milano, pag.115; D. Fruscio, "La valutazione d'azienda ex art.2343c.c. Problematiche aziendalistiche e profili normativi: considerazioni fra teoria e pratica", (1982), in *Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale*, 11, pag.516.

<sup>72</sup> M. Caratozzolo, cit., pag.108.

<sup>73</sup> Si veda R. Moro Visconti, "Concambio di fusione e scissione e sovrapprezzo da conferimento", (2005) in *Contabilità, finanza e controllo*, 7.

### La circolare ministeriale n.8/E del 4 marzo 2010

La [C.M. n.8/E/10](#) sostiene che l'avviamento non costituisce oggetto di trasferimento aziendale e, dunque, ai fini fiscali, la cancellazione della posta da parte del conferente obbliga quest'ultimo a procedere all'ammortamento dell'avviamento seguendo le previsioni di legge ordinarie e nei termini previsti dal Tuir<sup>74</sup>. In particolare, la citata C.M. n.8/E, par.2., partendo dal discutibile presupposto secondo il quale:

*"il valore dell'«asset» avviamento non è oggetto di trasferimento (ma viene stornato dalla contabilità del soggetto conferente in conseguenza della perdita di valore scaturente dalla «dismissione» del compendio aziendale di riferimento)" giunge alla conclusione che "tale posta contabile deve essere esclusa dal concetto di azienda conferita, così come definita dal citato art.176, co.1, del Tuir".*

Da tale originale interpretazione, l'Amministrazione Finanziaria fa discendere che il conferitario:

*"subentra in tutti i valori fiscali che l'azienda conferita aveva presso il soggetto conferente, escluso il valore dell'avviamento" e che il soggetto conferente "deve continuare a dedurre ... il valore fiscale dell'avviamento «cancellato»".*

La tesi dell'Amministrazione Finanziaria non pare convincente, poiché, se l'avviamento è trasferibile dal punto di vista civilistico, non si vede perché non lo debba essere anche fiscalmente. Va inoltre segnalato che la stessa C.M. n.8/E ammette che l'avviamento possa essere stato acquisito dalla società ora conferente a titolo oneroso, e quindi iscritto e dedotto dalla medesima, per cui non si comprende perché non si debba considerare avvenuto a titolo oneroso anche il conferimento del ramo d'azienda comprendente l'avviamento verso altro soggetto.

Va peraltro evidenziato che, volendo aderire all'estroversa tesi dell'Amministrazione Finanziaria, si avrà un doppio binario valutativo: per la conferente esisterà ancora la posta avviamento sotto il profilo fiscale, ma non dal punto di vista civilistico, poiché tale posta sarà stata tramutata in partecipazione. La conseguenza è che il valore contabile della partecipazione comprenderà l'avviamento, mentre il valore fiscale non lo comprenderà. In capo alla conferitaria, invece, si avrà un ramo aziendale formato civilisticamente anche dalla posta avviamento, mentre fiscalmente esso non esisterà.

Recente dottrina ha inoltre correttamente evidenziato che, se fosse corretta la tesi secondo la quale l'avviamento non può mai essere trasferito a terzi, si arriverebbe alla conclusione per cui:

*"lo stesso è un elemento patrimoniale riferibile esclusivamente al soggetto imprenditore e non ad un certo sottoinsieme di suoi beni che formano l'azienda"<sup>75</sup>.*

### La Risoluzione Ministeriale n.324/E dell'11 ottobre 2002

L'Agenzia delle Entrate, con la [R.M. n.324/E/02](#), ha interpretato l'allora vigente art.4 del D.Lgs. n.358/97, che – sul punto – è identico all'attuale art.176 del Tuir<sup>76</sup>.

Nella sopra menzionata R.M. n.324/E/02 viene riportato uno stralcio della relazione di accompagnamento al citato D.Lgs. n.358/97, relativo alla voce avviamento, preesistente presso la società conferente, secondo cui:

*"l'art.4 viene incontro alle eventuali esigenze civilistiche di recepire, nella società conferitaria, le plusvalenze latenti o i valori di avviamento presenti presso la conferente ed evidenziati nella perizia di cui all'art.2343 del codice civile".*

La voce avviamento – secondo la citata R.M. n.324/E e in palese contrasto con quanto sancito dalla C.M. n.8/E/10 – già presente nella contabilità della società conferente viene dunque trasferita alla società conferitaria, sia sotto l'aspetto civilistico che dal punto di vista fiscale.

<sup>74</sup> La circolare in commento esamina il trattamento fiscale dell'avviamento nella sola ipotesi di precedente iscrizione dello stesso nel bilancio della società conferente e di affrancamento pregresso del medesimo.

<sup>75</sup> Cfr. F. Gallio, F. Solazzi Badioli, "Avviamento e conferimento di azienda", (2012), in *il fisco*, 42, 6709.

<sup>76</sup> Si veda F. e L. Dezzani, "Norma di comportamento Aidc n.181 – Conferimento della voce avviamento presente presso la conferente: interpretazioni contrastanti", in *il fisco*, 26, 4121.

In termini simili, si era altresì pronunciata sul punto la meno recente [R.M. n.805/92](#), secondo cui *“il valore iscritto in bilancio a titolo di avviamento ha anche rilevanza fiscale”*.

### La norma di comportamento Aidc n.181/11

La norma di comportamento n.181 del 1° giugno 2011 dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti (Aidc)<sup>77</sup>, in materia di conferimento d'azienda e regime fiscale dell'avviamento, offre, concordemente con la dottrina maggioritaria, un'interpretazione diametralmente opposta - e, ad avviso di chi scrive, pienamente condivisibile - rispetto a quanto sostenuto sull'argomento dalla sopra menzionata C.M. n.8/E/10<sup>78</sup>.

Secondo la predetta norma di comportamento dell'Aidc, infatti:

*“in caso di conferimento di un'azienda, in relazione alla quale sia già iscritta nella contabilità del conferente una posta a titolo di avviamento, il conferitario acquisisce l'avviamento unitamente agli elementi che compongono l'azienda e subentra nel valore fiscale che l'avviamento aveva in capo al conferente, indipendentemente dal valore al quale viene iscritto nella contabilità del conferitario, ciò in quanto l'avviamento rappresenta una qualità dell'azienda che non può circolare autonomamente e si trasferisce necessariamente con essa”<sup>79</sup>.*

Anche la rilevanza fiscale o meno del valore di iscrizione dell'avviamento nella contabilità del conferente è irrilevante ai fini del suo necessario trasferimento unitamente all'azienda conferita. Pertanto, la norma in commento osserva che, essendo l'avviamento un “elemento” dell'azienda, la sua rilevanza fiscale in un'operazione di conferimento e l'eventuale affrancamento del maggior valore civilistico rispetto a quello fiscale soggiacciono alle stesse regole previste dal Legislatore per gli altri elementi dell'attivo. Il rinvio è a quanto disposto dall'art.176, co.1, del Tuir, attuativo della disciplina del riallineamento, secondo cui in applicazione del regime di neutralità fiscale, il soggetto conferitario *“subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli stessi elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda conferita”*<sup>80</sup>.

Sul punto, viene ricordato come il D.M. 25 luglio 2008, attuativo della disciplina del riallineamento, nell'indicare che l'opzione può esercitarsi con riferimento alle differenze tra il valore contabile di *“immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento, e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi”*, implica che il valore fiscalmente riconosciuto dell'avviamento presso il conferente sia attribuito ai beni (compreso l'avviamento) iscritti dal conferitario, in dipendenza dell'operazione. A ulteriore rafforzamento di tale concetto, viene ribadito nella norma di comportamento dell'Aidc che questa conclusione è coerente con il regime delle cessioni di azienda di cui all'art.86 del Tuir, il quale prevede che la parte di prezzo pagata imputabile all'avviamento concorra a formare la plusvalenza unitaria del venditore.

Di diverso avviso, invece, sembrerebbe essere l'Abi, che, nella nota 28 della circolare serie tributaria n.5 del 7 marzo 2012, paragona il *write-off* dell'avviamento a seguito del conferimento ad un processo di natura necessariamente valutativa, permettendo, così, al soggetto conferente di proseguire l'ammortamento fiscale. Ciò, sempre secondo il parere non condivisibile dell'Abi, sarebbe coerente con quanto stabilito dall'Oic nel documento *“Applicazioni IFRS - Impairment e Avviamento - Applicazioni per il settore bancario 2.1.”*, par.5<sup>81</sup>, laddove viene stabilito che la natura prettamente valutativa del processo di quantificazione dell'avviamento da stornare non sia un elemento trasferibile tra soggetti terzi.

---

<sup>77</sup> In <http://milano.aidc.pro/ViewNormaDetail.aspx?idNorma=1920>.

<sup>78</sup> In dottrina, si veda D. Liburdi, *“Norma di comportamento Aidc n.181 dell'8 giugno 2011: l'Aidc sulla disciplina fiscale dell'avviamento in caso di conferimento d'azienda”*, (2011), in *Il fisco*, 26, 4219.

<sup>79</sup> In senso conforme, Assonime, circolare n.20, 15 giugno 2010, par. 2.5.2.2. In dottrina, si veda: G. Andreani, A. Tubelli, *“L'avviamento segue sempre il complesso aziendale”*, (2011), in *Corriere tributario*, 28, 2255; N. Di Sante, M. Sebastianelli, *“L'avviamento nel conferimento d'azienda”*, (2011), in *Amministrazione & Finanza*, 9, 28.

<sup>80</sup> In dottrina, si veda, *ex plurimis*: G. Cristofori, E. Patton, *“Avviamento “trasferibile” nei conferimenti d'azienda”*, (2011), in *Guida alla Contabilità & Bilancio*, 16, 75; E. Zanetti, *“Conferimento d'azienda con avviamento fiscalmente riconosciuto in capo al conferente”*, (2011), in *Il fisco*, 14, 1-2137.

<sup>81</sup> In [http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2011/03/2011-03-01\\_Applicazione-2.1-Impairment-e-avviamento-per-settore-bancario1.pdf](http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2011/03/2011-03-01_Applicazione-2.1-Impairment-e-avviamento-per-settore-bancario1.pdf).

### Conferimenti che coinvolgono soggetti *las adopter*

Nelle operazioni che vedono coinvolti soggetti *las adopter*, le casistiche che si possono riscontrare sono più numerose: considerando che la società conferente dovrà valorizzare la partecipazione assegnatale in base al valore del corrispettivo conseguito, pari al *fair value* delle azioni (quote) emesse dalla conferitaria, in modo da rilevare in Conto economico l'eventuale (*minus*) plusvalenza derivante dal confronto fra quest'ultimo e il Patrimonio netto contabile del ramo conferito, la modalità di contabilizzazione del conferimento d'azienda varia in relazione alle diverse fattispecie con cui l'operazione può manifestarsi; in particolare, si tratta di verificare, da un punto di vista metodologico, se l'operazione configura o meno una *business combination*, così come definita dal principio contabile internazionale Ifrs 3<sup>82</sup>.

Il principio Ifrs 3 si applica a una operazione o a un altro evento che soddisfi la definizione di aggregazione aziendale, con esclusione di:

- costituzione di una *joint venture*;
- acquisizione di un'attività o di un gruppo di attività che non costituisce un'attività aziendale;
- aggregazione di entità o attività aziendali sotto controllo comune.

Secondo i paragrafi B5 e B6 dell'Ifrs 3, un'aggregazione aziendale è definita come un'operazione o altro evento attraverso la quale un soggetto (acquirente) acquisisce il controllo di una o più attività aziendali, mediante modalità diverse, tra cui anche il conferimento d'azienda.

L'Ifrs 3, par.4., prevede che ogni operazione di *business combination* deve essere contabilizzata utilizzando il metodo dell'acquisizione. Questa metodologia (*purchase method*) si traduce nella contabilizzazione nel bilancio delle attività e delle passività dell'acquisita come se fossero state acquisite singolarmente (con un costo di acquisto individuale).

Dispone poi il medesimo Ifrs 3, par.54., che un acquirente deve successivamente valutare e contabilizzare attività acquisite, passività assunte o sostenute e strumenti rappresentativi di capitale emessi in una aggregazione aziendale secondo quanto disposto da altri Ifrs applicabili a questi elementi, a seconda della loro natura; tale valore, per le modalità di rideterminazione, generalmente non coincide con i valori contabili precedentemente iscritti.

Come anticipato, l'Ifrs 3 esclude dal proprio ambito di applicazione le operazioni tra entità soggette a comune controllo (*intercompany*), in quanto caratterizzate dall'assenza di una reale transazione economica con parti terze.

Tali operazioni non sono disciplinate da nessun altro principio emanato dallo Iasb; in tali casi, occorre pertanto riferirsi allo Ias 8, secondo cui, in assenza di specifici principi contabili, occorre fare riferimento alle indicazioni di altri *standard setters* che utilizzano un *framework* simile a quello dei principi Ias/Ifrs<sup>83</sup>.

Il Fasn, che rappresenta lo *standard setter* più conforme allo Iasb, tratta del caso in esame nello Sfas 141, il quale prevede che l'entità acquirente rilevi le attività e passività ricevute agli stessi valori contabili cui erano in carico presso l'entità cedente alla data del trasferimento (*c.d. "predecessor basis of accounting"*)<sup>84</sup>.

Secondo autorevole dottrina<sup>85</sup>:

*"tale forma di continuità contabile, finalizzata a fornire un'informazione coerente con la mancanza di qualsiasi trasferimento del controllo nell'ambito delle business combinations in esame, trova riscontro non solo nei bilanci d'esercizio dell'entità partecipante all'aggregazione, bensì anche nei bilanci consolidati".*

Ne deriva, in sintesi, una continuità di valori contabili, se l'operazione è *intercompany*, anche per evitare possibili arbitrarie rivalutazioni o manipolazioni, che comunque si scontrerebbero con la neutralità fiscale dell'operazione e con conseguenti disallineamenti civilistico-contabili e fiscali.

<sup>82</sup> Così A. Bonisconi, "Avviamento e azienda: le diverse visioni del Legislatore civile e fiscale", (2010), in *Diritto e Pratica delle Società*, 7, 19.

<sup>83</sup> G.M. Ciampaglia, "Il trattamento contabile delle business combinations sotto controllo comune", (2008), in *Amministrazione & Finanza*, 23, 12, 6.

<sup>84</sup> "Carrying amounts in the accounts of the transferring entity at the date of transfer".

<sup>85</sup> R. Perotta, "L'applicazione dei principi contabili internazionali alle business combinations", (2006), Giuffrè, Milano, pag.177. In senso sostanzialmente conforme F. Magliulo, "La scissione delle società", (2012), Ipsoa, Milano, pagg.740-743, che menziona l'APB opinion n.29 degli Us Gaap (*Accounting for Non-Monetary Transactions*), avallando il principio della continuità contabile dei valori.